



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE E CONCESSIONI

DISPOSIZIONE N. 2703 / 2026

OGGETTO: MODIFICA DELL'ATTO DI CONCESSIONE N. 489 DEL 26.02.2024, RILASCIATO PER OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE DI ELETTRORODOTTO INTERRATO A MEDIA TENSIONE PER COLLEGAMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ATTRAVERSO LA SP 555 <DELLE COLLINE> AL KM. 4,250 EXT (COLLESALVETTI). ISTANZA DI VARIANTE TECNICA PROT N. 23525 DEL 13.10.2026.

Imposta di bollo assolta con marche riportanti relativo codice identificativo

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sottoscritta Ing. Irene Mazzanti, anche in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990, giusta nomina dirigenziale n. 50/2024;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 26 del 06.02.2024, con cui sono stati modificati la macrostruttura e il funzionigramma dell'Ente, attribuendo le competenze oggetto della presente disposizione al Servizio Ambiente e Concessioni e nel cui funzionigramma sono descritte le attività riconducibili al Settore Tecnico;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto della Presidente n. 52 del 10/05/2023;

RICHIAMATI:

° la Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i. e il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi della Provincia di Livorno, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 6 del 01/07/2021;

° l'art. 109 comma 2) del D. Lgs. n. 267 del 2000;

° lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23/05/2016 e s.m.i.;

° il Regolamento per la disciplina delle Autorizzazioni e Concessioni Stradali, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 03/05/2021 (denominato "Regolamento Provinciale per il Canone Unico");

CONSIDERATE le seguenti disposizioni normative:

° l'art. 25 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992) e gli articoli 65, 66 e 67 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992), che disciplinano in generale gli attraversamenti e l'uso della sede stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di comunicazione aeree e sotterranee, gasdotti ed altri impianti od opere interessanti la sede stradale;

° l'art. 46 comma 5) lettera a) del suddetto Regolamento Provinciale, che stabilisce: “**per le occupazioni permanenti** il canone è dovuto per anni solari..... ed è determinato come segue: tariffa base per coefficiente valore economico strada per coefficiente specifica attività per metri quadrati o lineari.....”;

° l'art. 46 comma 5) lettera b) del Regolamento stesso, che stabilisce: “**per le occupazioni temporanee** il canone è determinato come segue: tariffa base per coefficiente valore economico strada per coefficiente specifica attività per metri quadrati o lineari per giorni di occupazione”;

RICHIAMATO il precedente atto di concessione n. 489, rilasciato da questo Ufficio in data 26.02.2024 alla Società interessata per occupazione di sottosuolo provinciale a scopo realizzazione di elettrodotto interrato a media tensione per collegamento di impianto fotovoltaico attraverso la S.P. n. 555 <delle Colline> al Km. 4,250 extraurbano, nel comune di Collesalvetti;

ACQUISITA l'istanza registrata da questo Ente con il Prot. n. 23525 del 13.10.2026 u.s., con la quale la Società interessata chiede la modifica del suddetto atto di concessione a seguito di variante tecnica nell'esecuzione degli interventi richiesti (da scavo a cielo aperto a tecnica T.O.C.);

CONSIDERATO che la variante in questione è stata approvata dal personale tecnico incaricato di questo Servizio, come riportato nel nuovo parere allegato;

ACQUISITA la comunicazione inoltrata in data 21.10.2026 tramite e-mail dai referenti della Società, nella quale si rende noto che a causa della variante tecnica nell'esecuzione dei lavori la lunghezza dell'attraversamento sarà ridotta da ml. 172,00 a ml. 113,00 - per cui **dev'essere modificato anche il canone per l'occupazione permanente** calcolato con il primo atto di concessione;

PRESO ATTO che non sarà installato un nuovo cantiere sulla pertinenza provinciale, per cui **resta invece invariato il relativo canone temporaneo**, già calcolato con il precedente atto di concessione e già corrisposto a questo Ente;

ATTESO CHE, stante tutto quanto sopra richiamato, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta essere competente al rilascio degli atti di concessione/nulla osta per occupazione del suolo per posa di manufatti o esecuzione di lavori lungo o in vista dei tratti di strade provinciali;

VISTO E CONFERMATO il nuovo parere tecnico conseguente alla conclusione

dell'istruttoria relativa alla presentazione della suddetta variante, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale – attestante la conformità del nuovo intervento richiesto alla normativa sopra richiamata;

ACCERTATA l'assenza di conflitto di interessi fra l'istante e la sottoscritta Responsabile;

RITENUTA pertanto dovuta, per tutto quanto sopra, l'emissione del presente provvedimento come modifica del precedente atto di concessione;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

IL RILASCIO DI NUOVO ATTO DI CONCESSIONE,

a MODIFICA del precedente atto n. 489/2024, per la durata di 29 anni dal 26.02.2204,

alla Società GLAYX S.r.l. (dati conservati agli atti) dell'occupazione di sottosuolo provinciale per la realizzazione di elettrodotto interrato per collegamento di impianto fotovoltaico attraverso la S.P. n. 555 <delle Colline> al Km. 4,250 extraurbano, nel comune di Collesalveti, nel rispetto dei nuovi elaborati grafici trasmessi con l'istanza di presentazione della variante, delle norme urbanistiche ed edilizie del Comune stesso e delle **prescrizioni tecniche contenute nel nuovo parere allegato** al presente atto come parte integrante e sostanziale, nonché delle condizioni riportate di seguito.

CONDIZIONI GENERALI

- I lavori oggetto della presente concessione dovranno sempre essere condotti secondo le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 (Codice della Strada e relativo Regolamento) e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, in prossimità della testata di ogni cantiere dovrà essere apposto il pannello identificativo previsto dall'art. 30 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Strada.
- Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere od ostacolare il transito lungo la Strada Provinciale, nonché il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di raccolta.
- Il corpo stradale, il piano viabile e le relative pertinenze interessate dai suddetti lavori dovranno essere prontamente ripristinati entro il termine di ogni giornata lavorativa. Qualora, per cause di forza maggiore, non fosse possibile eseguire i prescritti ripristini, la società concessionaria dovrà comunque garantire la transitabilità in sicurezza provvedendo alla delimitazione ed alla segnalazione dell'area di cantiere a norma di legge nonché al pilotaggio del traffico con l'obbligo della sorveglianza anche notturna.
- La società concessionaria dovrà provvedere all'immediata pulizia della sede e delle pertinenze stradali, nonché al trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta.
- La ditta esecutrice, prima di iniziare i lavori, è tenuta ad accertarsi dell'eventuale

presenza di condutture sotterranee (cavi telefonici, cavi elettrici, fibre ottiche, tubazioni di acqua, gas, etc.); eventuali danni saranno a carico della società concessionaria.

CONDIZIONI FINALI

Questa Amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 27 comma 5 del Codice della Strada, può revocare o modificare in qualsiasi momento la presente concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

In entrambi i casi, la società concessionaria dovrà eseguire sul corpo stradale ed a sue spese tutte le opere che si renderanno necessarie per eliminare ogni soggezione derivante dalla presente concessione. In caso di inadempienza, l'ufficio stesso provvederà direttamente al ripristino della situazione preesistente con addebito alla società stessa nei termini di legge.

Gli effetti della concessione sono decaduti nel caso in cui i lavori non venissero eseguiti entro un anno a decorrere dalla data del presente atto.

In caso di passaggio di proprietà delle opere a cui la concessione si riferisce, la società concessionaria dovrà farne denuncia all'Amministrazione, fermi restando tutti gli obblighi contratti con il presente atto sino a voltura ottenuta. La società è tenuta a dare comunicazione entro tre mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del passaggio suddetto. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del presente atto, la società è tenuta ad informare la Provincia documentando l'avvenuta denuncia per il rilascio di duplicato.

Le variazioni di residenza e domicilio della società concessionaria dovranno essere, altresì, immediatamente comunicate alla Provincia.

La società concessionaria è tenuta ad inoltrare domanda di rinnovo della presente concessione almeno 60 giorni prima della scadenza della stessa.

La società concessionaria è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo e dei beni pubblici al termine della presente concessione, qualora quest'ultima non sia rinnovata. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Provinciale provvederà a quanto sopra con addebito delle spese alla società stessa.

I lavori autorizzati sono quelli descritti nei documenti progettuali approvati da questo Ente. Sarà cura della società concessionaria accertare preventivamente la presenza di altri servizi, progetti o programmi di intervento nel tratto in oggetto presso Ditte, Amministrazioni od Enti.

La presente concessione non deve arrecare pregiudizio ai diritti di terzi. L'Amministrazione Provinciale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione concessa con il presente atto.

Qualora la concessione comporti opere o depositi sulle strade, la società concessionaria

deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del Codice della Strada.

Il presente atto, o copia dello stesso, dovrà essere mantenuto costantemente sul luogo dei lavori ed essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'Amministrazione, della Polizia Stradale o di altri organi di controllo.

Dopo la ricezione del presente atto, per l'esecuzione dei lavori la società concessionaria dovrà **richiedere se necessario, con almeno 10 giorni di anticipo, l'ordinanza** per la limitazione del transito – citando numero e data della presente concessione – all'indirizzo mail [**<ordinanze@provincia.livorno.it>**](mailto:<ordinanze@provincia.livorno.it>), ai fini della realizzazione degli interventi autorizzati.

La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata al Geom. Ranieri Gracci, tramite mail all'indirizzo: [**<r.gracci@provincia.livorno.it>**](mailto:<r.gracci@provincia.livorno.it>) e alla **Geometra Claudia Giorgi** all'indirizzo: [**<c.giorgi@provincia.livorno.it>**](mailto:<c.giorgi@provincia.livorno.it>), nonché all'attenzione dei suddetti tecnici tramite PEC all'indirizzo della Provincia: [**<provincia.livorno@postacert.toscana.it>**](mailto:<provincia.livorno@postacert.toscana.it>).

Sono a carico della società concessionaria le spese del presente atto per l'imposta di bollo (regolarmente versata).

Per quanto esplicitato nella parte narrativa del presente atto, la presente concessione rimane soggetta al **canone annuale per l'occupazione permanente, così ricalcolato:**

€ 30,00 x ml. 113,00 x 1,6 x 0,095 = Euro 515,28 (Cinquecentoquindici/ventotto).

Il suddetto canone dovrà essere corrisposto a questo Ente a decorrere dall'anno 2027 p.v.

La presente concessione è invece esentata dal canone per l'occupazione temporanea della pertinenza provinciale, per i motivi esposti nella parte narrativa.

Sono tassativamente vietati la sub-concessione o il trasferimento a terzi della presente concessione in mancanza di richiesta specifica di voltura/subingresso dal titolare della concessione ad altro subentrante.

La presente determinazione è rilasciata fatte salve eventuali verifiche tecniche in materia di vincolo idrogeologico in base alla normativa vigente.

La società concessionaria accetta tutte le condizioni e prescrizioni impartite da questa Amministrazione: la loro violazione od ogni altro inadempimento comporteranno la revoca della concessione stessa.

Il presente atto viene iscritto nel registro delle disposizioni dirigenziali dell'Amministrazione Provinciale, trasmesso alla società concessionaria e pubblicato sull'Albo On Line dell'Amministrazione stessa e nelle forme di legge.

La sottoscritta attesta l'assenza di conflitto di interessi nel presente atto, come previsto dall'art. 6 Bis della Legge 241/1990 ed introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012.

Si dà atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa.

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 22/10/2026

RESPONSABILE
SETTORE TECNICO - SERVIZIO
AMBIENTE E CONCESSIONI
MAZZANTI IRENE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)